

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025
340/2025/E/EEL

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 540/2021/R/EEL, IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLO SCAMBIO DATI TRA TERNA S.P.A., IMPRESE DISTRIBUTRICI E SIGNIFICANT GRID USERS, AI FINI DELL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1349^a riunione del 22 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, come emendata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva 2023/2413) e dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla direttiva 2024/1711;
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016;
- il Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL – *System Operation Guideline*);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, come emendato dalla direttiva 2023/2413;
- il Regolamento (EU) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 243/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 36/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 53/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 730/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 730/2022/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella revisione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 giugno 2025, prot. Autorità 41187 del 10 giugno 2025 (di seguito: lettera del 10 giugno 2025), con cui è stata trasmessa all’Autorità la relazione sullo stato di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW ai sensi della deliberazione 540/2021/R/eel (di seguito: relazione ai sensi della deliberazione 540/2021/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 intesta all'Autorità, tra l'altro, il potere di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare provvedimenti concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la regolazione dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, dell'attività di distribuzione di energia elettrica e dell'attività di connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica;
- la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità costituisce il presupposto per l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio e prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 da parte della medesima Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 628/2018/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, imprese distributrici e *Significant Grid User* (di seguito: SGU) di cui all'articolo 2(1) del regolamento RfG ai fini dell'esercizio in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN) garantendo ai gestori di rete una serie di informazioni inerenti al funzionamento del medesimo SEN;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 628/2018/R/eel e in coerenza con il regolamento SOGL, con la deliberazione 540/2021/R/eel ha definito:
 - le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, imprese distributrici e SGU ai fini dell'esercizio in sicurezza del SEN;
 - le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
 - la relativa modalità di copertura dei costi,per gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione di potenza uguale o maggiore a 1 MW;
- la deliberazione 540/2021/R/eel (come modificata dalla deliberazione 730/2022/R/eel), in particolare e per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, prevede che si utilizzi il Controllore Centrale di Impianto (di seguito: CCI) come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, ai fini dello scambio dati per impianti di produzione connessi alle reti di media tensione poiché è la soluzione tecnologica più efficiente per la gestione dello scambio dati e tale da garantire una armonizzazione tra tutti i SGU;
- ai fini dell'applicazione della deliberazione 540/2021/R/eel sono stati definiti:

- “impianti di produzione esistenti” gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023;
- “impianti di produzione nuovi” gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio dall’1 aprile 2023;
- la deliberazione 540/2021/R/eel ha, altresì, previsto che:
 - sia in capo ai singoli produttori la responsabilità dell’installazione e della manutenzione dei CCI, sia nel caso di nuovi impianti di produzione sia nel caso di impianti di produzione esistenti connessi (o da connettere) alle reti di media tensione e di potenza uguale o maggiore a 1 MW;
 - sia in capo alle imprese distributrici la responsabilità della rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, nonché la loro gestione e messa a disposizione di Terna secondo le modalità concordate tra Terna e imprese distributrici e previste dal medesimo Codice di rete;
 - le imprese distributrici a cui è intestata la responsabilità della rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna di cui al precedente punto possano avvalersi di altre imprese distributrici secondo modalità pattuite tra le parti;
 - nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori adeguino gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i CCI, e comunichino entro il 31 maggio 2024 l’avvenuto adeguamento all’impresa distributtrice secondo le modalità previste dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
- l’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, recante “*Disposizioni nel caso di impianti di produzione esistenti*”, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, prevede:
 - al comma 4.3, che i produttori, dopo avere terminato le attività di propria competenza, trasmettano all’impresa distributtrice, entro il 31 maggio 2024, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti alle prescrizioni di cui alla deliberazione 540/2021/R/eel nonché il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità, ivi inclusi i relativi Allegati O e T;
 - al comma 4.4, che i produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione e adempiuto a quanto previsto dal comma 4.3 abbiano diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, a un contributo forfetario per l’adeguamento determinato secondo quanto previsto dal medesimo comma 4.4;
 - al comma 4.5, che, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, l’impresa distributtrice effettui verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare:

- a) l'avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti;
- b) la piena operatività dello scambio dati, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture dell'impresa distributrice tramite i canali messi a disposizione dalla medesima impresa distributrice;
- al comma 4.6, che nel caso in cui le verifiche previste dal comma 4.5 abbiano esito negativo per cause non imputabili all'impresa distributrice, la medesima impresa distributrice ne dia evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione all'impresa distributrice che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all'impresa distributrice e qualora sia decorsa la data del 31 maggio 2024, la medesima impresa distributrice inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti alla deliberazione 540/2021/R/eel ai fini della comunicazione di cui al comma 5.3;
- al comma 4.7, che nel caso in cui le verifiche previste dal comma 4.5 abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento sia erogato dall'impresa distributrice entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa distributrice, della comunicazione di cui al comma 4.3. Nei casi di cui al comma 4.6, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato dall'impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Il produttore perde il diritto al contributo forfetario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto di produzione, sia inserito tra gli inadempienti in attuazione del comma 4.6;
- ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 540/2021/R/eel, le imprese distributrici, entro la fine di ogni trimestre a decorrere dal 31 ottobre 2023, trasmettano a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna:
 - l'elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l'esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell'eventuale sopralluogo è positivo;
 - l'elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l'esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell'eventuale sopralluogo è negativo e sono in corso i conseguenti interventi correttivi necessari;
 - l'elenco degli impianti di produzione esistenti adeguati per i quali l'esito finale delle verifiche effettuate da remoto e dell'eventuale sopralluogo è definitivamente negativo (decorsa la scadenza ultima del 31 maggio 2024);
 - l'elenco degli impianti di produzione esistenti non adeguati, indicando almeno la data di comunicazione dell'avvenuto adeguamento (ove effettuato), il codice CENSIMP e il codice POD dell'impianto di produzione, la provincia in cui è ubicato l'impianto di produzione esistente e la relativa potenza;
- ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 540/2021/R/eel, Terna trasmette all'Autorità una sintesi dei dati raccolti ai sensi del comma 5.3, dando evidenza dei produttori inadempienti.

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con la lettera del 10 giugno 2025, ha trasmesso all’Autorità la relazione ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
- tale relazione descrive inizialmente l’attività svolta da Terna ai sensi della deliberazione 540/2021/R/eel e, con riferimento allo stato degli adeguamenti ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel alla data del 30 aprile 2025, evidenzia che:
 - le imprese distributrici interessate dagli adeguamenti sono 63 per un totale di 3.471 impianti di produzione coinvolti;
 - 59 imprese distributrici hanno trasmesso a Terna le informazioni relative a un totale di 3.462 impianti di produzione per una potenza nominale totale pari a 10.670 MW; 30 delle medesime imprese distributrici hanno segnalato che alcuni impianti di produzione non risultano adeguati (di seguito: impianti di produzione non ancora adeguati) per un totale di 1.183 impianti di produzione non adeguati;
 - su 2.279 impianti adeguati, le imprese distributrici hanno comunicato per 2.237 impianti l’esito positivo delle verifiche (da remoto/con sopralluogo) e per 15 impianti di produzione un esito negativo delle verifiche, mentre per 27 impianti di produzione non hanno comunicato alcuna informazione in merito alle verifiche;
 - 4 imprese distributrici (Azienda Elettrica Grobner Pilling Helga & Co. s.a.s., Comune di Silandro, Comune di Ussita, Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. s.a.s.) non hanno mai trasmesso a Terna le informazioni, relative a un totale di 9 impianti di produzione con potenza nominale complessiva pari a circa 19 MW;
- in sintesi, 1.183 impianti di produzione (sul totale di 3.462 impianti di produzione) risultano non adeguati; inoltre, rispetto ai 2.279 impianti di produzione per una potenza nominale totale pari a circa 7.357 MW (sul totale di circa 10.670 MW di potenza nominale totale) che risultano avere intrapreso le attività previste dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel:
 - 2.237 impianti di produzione presentano esito positivo delle verifiche previste dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel e, quindi, possono essere considerati pienamente adeguati alle disposizioni regolatorie previste dal medesimo articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
 - 15 impianti di produzione non possono ancora essere considerati pienamente adeguati alle disposizioni regolatorie previste dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
 - 27 impianti di produzione potrebbero non essere ancora pienamente adeguati alle disposizioni regolatorie previste dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- il mancato adeguamento degli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023 comporta una violazione delle disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 540/2021/R/eel, oltre che una violazione del rispetto delle condizioni di esercizio della connessione e delle clausole inserite nei contratti di dispacciamento; tali violazioni rappresentano, pertanto, una condizione sufficiente per adottare le azioni di *enforcement* di competenza dell’Autorità; esse sono anche condizione sufficiente affinché il gestore di rete valuti, sulla base del regolamento d’esercizio e ove ne ricorrano i presupposti, la disconnessione dei medesimi impianti di produzione e affinché il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE), sulla base dei contratti siglati e ove ne ricorrano i presupposti, valuti la sospensione e/o la risoluzione delle convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato.

RITENUTO NECESSARIO:

- intimare alle imprese distributrici inadempienti (Azienda Elettrica Grobner Pilling Helga & Co. s.a.s., Comune di Silandro, Comune di Ussita, Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. s.a.s.) di ottemperare all’obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al comma 5.3 della deliberazione 540/2021/R/eel entro il 15 settembre 2025;
- intimare ai produttori inadempienti di ottemperare agli obblighi di adeguamento previsti dall’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel entro il 31 ottobre 2025.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che le imprese distributrici sulla cui rete sono connessi impianti di produzione non ancora adeguati trasmettano tempestivamente ai relativi produttori l’intimazione ad adempiere di cui al presente provvedimento con riferimento a tutti gli impianti di produzione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano non ancora adeguati ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
- prevedere che le imprese distributrici di cui al precedente punto comunichino tempestivamente a Terna e al GSE l’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione oggetto dell’intimazione ad adempiere di cui al presente provvedimento; e che, inoltre, comunichino a Terna e al GSE, entro il 15 novembre 2025, lo stato di adeguamento relativo agli impianti di produzione connessi alle proprie reti e soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
- prevedere, inoltre, che, nel periodo di competenza che decorre dalla data del 1 novembre 2025 e fino alla data di ricevimento, da parte di Terna e del GSE, della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione oggetto della presente intimazione inviata dalle imprese distributrici, in relazione agli impianti di

produzione non ancora adeguati sia sospesa l'erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete secondo le modalità nel seguito descritte;

- ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente punto, prevedere che, a decorrere dall'1 novembre 2025:
 - a) il GSE, in relazione agli impianti che risultino non adeguati alle disposizioni della deliberazione 540/2021/R/eel e che rientrino in una convenzione attiva con il GSE stesso (sia essa afferente all'erogazione di incentivi e/o all'accesso ai meccanismi di ritiro amministrato dell'energia elettrica gestiti dal medesimo GSE), sospenda l'erogazione delle partite economiche di competenza fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento da parte della competente impresa distributrice;
 - b) ogni *Balance Responsible Party* (BRP), diverso dal GSE, che abbia nel proprio contratto di dispacciamento impianti di produzione non adeguati alle disposizioni della deliberazione 540/2021/R/eel, sia tenuto a versare a Terna, nell'ambito del proprio contratto di dispacciamento e per ciascun mese in cui permanga il mancato rispetto dell'obbligo di adeguamento, un ulteriore corrispettivo (se positivo) pari al prodotto tra:
 - l'energia elettrica immessa da ciascuno dei medesimi impianti di produzione non adeguati presenti nel proprio contratto di dispacciamento calcolata in coerenza con quanto previsto dal TIS e
 - il prezzo unitario formatosi nel Mercato del Giorno Prima (MGP) relativo alla zona di offerta in cui è ubicato ciascun impianto di produzione.A seguito del corretto adempimento degli obblighi di adeguamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, Terna rettifica il valore del corrispettivo di cui alla presente lettera b) ponendolo pari a zero nella prima sessione di conguaglio prevista dal TIS successiva alla comunicazione dell'adeguamento dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel con riferimento a tutti i mesi ai quali l'ulteriore corrispettivo di cui alla presente lettera b) è stato applicato e procede al relativo conguaglio;
- prevedere che le imprese distributrici alla cui rete sono connessi impianti di produzione non ancora adeguati alle disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, comunichino al GSE l'elenco di tutti gli impianti di produzione non ancora adeguati alle disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, affinché il medesimo GSE possa informare in merito alle disposizioni di cui al presente provvedimento i produttori aventi in essere una convenzione siglata con il medesimo GSE

DELIBERA

1. di intimare alle imprese distributrici:
 - Azienda Elettrica Grobner Pilling Helga & Co. s.a.s. identificata con il codice distributore 064;
 - Comune di Silandro identificata con il codice distributore 132;
 - Comune di Ussita identificata con il codice distributore 151;
 - Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. s.a.s. identificata con il codice distributore 153,di ottemperare, entro il 15 settembre 2025, agli obblighi di trasmissione a Terna previsti dal comma 5.3 della deliberazione 540/2021/R/eel;
2. di intimare ai produttori di energia elettrica che gestiscono impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023 che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non hanno ancora ottemperato pienamente agli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, di ottemperare, entro il 31 ottobre 2025, a tali obblighi;
3. di prevedere che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto 2., le imprese distributrici sulla cui rete insistono impianti di produzione non ancora adeguati trasmettano tempestivamente ai relativi produttori l'intimazione ad adempiere di cui alla presente deliberazione con riferimento a tutti gli impianti di produzione che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione risultano non ancora adeguati alle disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
4. di prevedere che le imprese distributrici di cui al punto 3. comunichino tempestivamente a Terna e al GSE l'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione oggetto dell'intimazione ad adempiere di cui al punto 2.; e che, inoltre, comunichino a Terna e al GSE, entro il 15 novembre 2025, lo stato di adeguamento relativo agli impianti di produzione connessi alle proprie reti e soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel;
5. di prevedere che, nel periodo di competenza che decorre dalla data dell'1 novembre 2025 e fino alla data di ricevimento, da parte di Terna e del GSE, della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione oggetto dell'intimazione ad adempiere di cui al punto 2. inviata dalle imprese distributrici ai sensi del punto 3., in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l'erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, secondo le modalità di cui al punto 6.;
6. di prevedere che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto 5., a decorrere dall'1 novembre 2025:
 - a) il GSE, in relazione agli impianti che risultino non adeguati alle disposizioni della deliberazione 540/2021/R/eel e che rientrino in una convenzione attiva con il GSE stesso (sia essa afferente all'erogazione di incentivi e/o all'accesso ai meccanismi di ritiro amministrato dell'energia elettrica gestiti dal medesimo

GSE), sospenda l'erogazione delle partite economiche di competenza fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento da parte della competente impresa distributrice;

- b) ogni BRP, diverso dal GSE, che ha nel proprio contratto di dispacciamento impianti di produzione non adeguati alle disposizioni della deliberazione 540/2021/R/eel, sia tenuto a versare a Terna, nell'ambito del proprio contratto di dispacciamento e per ciascun mese in cui permane il mancato rispetto dell'obbligo di adeguamento, un ulteriore corrispettivo (se positivo) pari al prodotto tra:
- l'energia elettrica immessa da ciascuno dei medesimi impianti di produzione non adeguati presenti nel proprio contratto di dispacciamento calcolata in coerenza con quanto previsto dal TIS e
 - il prezzo unitario formatosi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) relativo alla zona di offerta in cui è ubicato ciascun impianto di produzione.

A seguito del corretto adempimento degli obblighi di adeguamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, Terna rettifica il valore del corrispettivo di cui alla presente lettera b) ponendolo pari a zero nella prima sessione di conguaglio prevista dal TIS successiva alla comunicazione dell'adeguamento dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel con riferimento a tutti i mesi ai quali l'ulteriore corrispettivo di cui alla presente lettera b) è stato applicato e procede al relativo conguaglio;

7. di prevedere che le imprese distributrici alla cui rete sono connessi impianti di produzione non ancora adeguati alle disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, comunichino al GSE l'elenco di tutti gli impianti di produzione non ancora adeguati alle disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 540/2021/R/eel, affinché il medesimo GSE possa informare i produttori aventi in essere una convenzione siglata con il medesimo GSE in merito alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
8. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A., al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., alle imprese distributrici inadempienti di cui al punto 1. e alle imprese distributrici di cui al punto 3. per i seguiti di propria competenza;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini